Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 2,5 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano dell'ossido di zinco ed il prezzo del corrispondente prodotto importato;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di ossido di zinco e nel contempo di restringere la valorizzazione della produzione di zinco che è assorbita, in ragione del 10 % del consumo nazionale di zinco, dall'industria trasformatrice in causa;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio del Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione dello zinco si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per l'ossido di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.19 A) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.02) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.02);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano del piombo ed il prezzo mondiale è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di barre, profilati e fili di sezione piena di piombo in un onere supplementare di 50 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo di quest'ultimo;

Considerando che il piombo interviene per l'85 % nel costo totale delle barre, profilati e fili di sezione piena di piombo e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare e di ridurre in notevole proporzione lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo italiano;

Considerando che il prezzo italiano del prodotto tipico fra i prodotti derivati in questione, è all'incirca di 195 lire per chilogrammo, mentre il

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.

prezzo del corrispondente prodotto importato è di circa 156 lire per chilogrammo;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 alle barre, profilati e fili di sezione piena di piombo importati, un dazio doganale del 15 %; che le modifiche doganali da applicarsi a norma degli articoli 14 e 23 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 9 % nei confronti degli altri Stati membri e del 12,9 % nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo delle 0,5 % ed una tassa del 3 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano delle barre, profilati e fili di sezione piena di piombo ed il prezzo dei corrispondenti prodotti importati;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzioni doganali, aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di barre, profilati e fili di sezione piena di piombo e, nel contempo, potrebbe contribuire a restringere la valorizzazione della produzione di piombo;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione del piombo si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per le barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.02) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto à Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, a norma dell'articolo 226 del Trattato, a mantenere la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato, per le barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.02) (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 con la quale si è autorizzato la Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Coverno italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per le barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.02);

(1) Il testo italiano è il solo facente fede.